

**UOC A.A.G.G. e Legale**

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 702 del 05/09/2019**

**OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 6.444,72 allo Studio legale Coen per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio City Insurance rgn 8398/2012.**

Esercizi/o 2019 509030203    Centri/o di costo 102690

- **Importo presente Atto: € 6.444,72**

- **Importo esercizio corrente: € 6.444,72**

Budget

- **Assegnato: € 720.000,00**

- **Utilizzato: € 253.774,95**

- **Residuo: € 459.780,33**

**Autorizzazione n°: 2019/72220.1867**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale    Proposta n° DT-704-2019

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale***

- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
- PREMESSO** che la Società City Insurance ha proposto ricorso avanti al T.A.R. del Lazio per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara del servizio di assicurazione a favore di questi Istituti;
- che gli I.F.O. con atto di disposizione n° 42B del 18/10/2012 conferivano l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente allo Studio legale Coen;
- che il giudizio si è concluso con sentenza n° 9376/2017 favorevole per gli I.F.O.;
- VISTO** il preventivo di spesa trasmesso dallo Studio legale Coen in data 29 ottobre 2012 per un importo di € 25.062,78 che si allega alla presente determinazione;
- CONSIDERATO** che con determinazione n° 75 del 21 marzo 2013 è stato corrisposto allo Studio legale Coen un acconto di € 11.061,34 relativo alla ft. 227 dell'08 novembre 2012;
- che con determinazione n° 506 del 31 dicembre 2013 è stato corrisposto al suindicato studio legale un' ulteriore somma di €6.937,16 relativa alla ft. 230 del 21 novembre 2013;
- VISTA** la ft. 52 del 10/05/2019 di euro 6.444,72, con la quale lo Studio legale Coen ha chiesto il saldo per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O.;
- RITENUTO** necessario liquidare la fattura sopra indicata;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio

pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO

altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

### **DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- procedere alla liquidazione allo Studio Legale Coen della ft. n° 52 del 10/05/2019 di euro 6.444,72 al lordo delle ritenute di legge, quale saldo per l'attività svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio come in premessa indicato rgn 8398/2012;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

**Fabio Andreasi Bassi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

# FEPA - ABSTRACT XML



**STUDIO LEGALE COEN**  
**00192 PIAZZA DELLA LIBERTA' IT**  
**Partita IVA: 09066201006**  
**Codice fiscale: 09066201006**

**Spett.le**  
**ISTITUTI FISIOTERAPICI**  
**OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI -**  
**00144 - ROMA**  
**Codice Univoco Ufficio:UFWFGB**

<b>Fattura</b>	<b>10/05/2019</b>	<b>52</b>		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
	10/05/2019	Bonifico	Altro	Euro

<b>Ritenuta</b>				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	
Ritenuta pers. fisiche	1.015,88	20,00	A	

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	4725,00		4725,00		22,00
DESCRIZIONE	COMPENSI PROFESSIONALI - saldo per l'assistenza degli I.F.O. nel giudizio promosso dinanzi il TAR del Lazio da CITY INSURANCE, atto di disposizione del 30/10/2012 (RG. 8398/12, sent. n. 9376/17) - fase decisoria						
		1	354,38		354,38		22,00
DESCRIZIONE	Rimb. spese generali 7,50% -						

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.162,16

<b>Importo a carico SSR:</b>	<b>5282,56</b>
<b>Quota Fissa:</b>	
<b>Bollo:</b>	
<b>Toale Documento:</b>	<b>6.444,72</b>
<b>TOTALE DA PAGARE:</b>	<b>5.428,84</b>

Onorari	€ 5.079,38
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 203,18
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 5.282,56</b>

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 1.162,16
<b>Totale</b>	<b>€ 6.444,72</b>

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 1.015,88
<b>Netto a pagare s.e.o.</b>	<b>€ 5.428,84</b>

# AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE SOCIETARIA TRIBUTARIA

## STUDIO LEGALE COEN

Avv. STEFANO COEN  
Avv. GLORIA COEN DI PAOLA

Avv. LORENZO MARIA COEN  
Avv. BRUNO FUNARO  
Avv. ANTONELLA LUCARELLI  
Avv. MARIA PIA PAGLIARO  
Avv. VINCENZO ANTONIO REYTANI  
Avv. FEDERICO VIOLA  
Dott. MARIA ROSARIA PALUMBO  
Dott. FRANCESCO TESTI

of counsel:

Prof. Avv. ENZIO VOLLI  
DOCENTE DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

## STUDIO ASSOCIATO PALANDRI

Dott. MARIA SARNO  
Dott. VITTORIO SILVESTRI  
Dott. FRANCESCO FOLLINA  
Dott. FERNANDO SILVESTRI

Dott. ANDREA GARAGNANI  
Dott. MARINA COLLETTA  
Dott. GIUSEPPINA IONA  
Dott. FRANCESCO GIANCASPRO  
Dott. STEFANO MAZZOLA

of counsel:

Dott. CESARE CICCOLINI  
CORPORATE FINANCE

Spett.li

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

U.O.C. Assicurazioni e Contenzioso

*Alla c.a. del dott. Enrico Del Baglivo*

e-mail: [delbaglivo@ifo.it](mailto:delbaglivo@ifo.it)


Roma, 29 ottobre 2012

**I.F.O. / Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. (CITY INSURANCE) – costituzione in giudizio dinanzi al TAR Lazio – Sede di Roma – Sez. III-quater – R.G. 8398/2012 – c.c. 06 novembre 2012**

Egregio dott. Del Baglivo,  
con riferimento al contenzioso in oggetto, si rimette in allegato la proposta di conferimento di incarico professionale, predisposta in conformità allo “*Schema di contratto tipo per incarico professionale*”, adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data 18.9.2012.

Si resta in attesa di ricevere la documentazione necessaria per la costituzione in giudizio, unitamente all’originale del conferimento di incarico debitamente sottoscritto dal Direttore Generale.

Cordiali saluti.

  
Avv. Stefano Coen

**All.: u.s.**

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE**

**fra**

Il dott. Prof. Lucio Capurso, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O., con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583 / P. IVA 01033011006, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T0081 del 14 marzo 2001, nel prosieguo chiamato **Cliente**;

**e**

l'Avv. Stefano Coen, del Foro di Roma, C.F. CNOSFN53S20H501U, con Studio in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, e-mail [stefano.coen@coenpalandri.it](mailto:stefano.coen@coenpalandri.it), PEC [stefanocoen@ordineavvocatiroma.org](mailto:stefanocoen@ordineavvocatiroma.org), (Studio Legale Coen – C.F. e P. IVA 09066201006), assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 1031612232593653, emessa dalla Unipol Assicurazioni - Agenzia di Roma, Corso Italia 29, nel prosieguo chiamato **Avvocato**;

**Premesso che**

- gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati evocati in giudizio dalla società “Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. (CITY INSURANCE)” dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sez. III-quater – R.G. 8398/2012 – c.c. 06 novembre 2012;

- il ricorso ha per oggetto *“l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della deliberazione dell’8 agosto 2012, n. 728, comunicata il successivo 9 agosto 2012, con la quale il Direttore Generale degli I.F.O. ha disposto la revoca delle deliberazioni aventi ad oggetto la procedura aperta di gara e il successivo affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO e responsabilità medica professionale alla compagnia S.A.R. City Insurance S.A.”*

- il valore della controversia è pari ad € 1.748.000,00, corrispondente al premio annuale;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

**Prestato**

il consenso da parte del cliente al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1. Efficacia delle premesse del contratto**

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

**Art. 2. Conferimento e oggetto dell’incarico**

1. Il Cliente conferisce all’Avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato sia della particolare complessità della controversia, che richiede alto grado di approfondimento,

stanti i complessi profili di diritto amministrativo, connessi al regolare espletamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione della compagnia di assicurazione, oltre a quelli di diritto privato, relativi al dedotto perfezionamento del contratto di assicurazione; sia dei costi prevedibili.

3. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente in relazione all'eventuale sopravvenienza di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che possano determinare un aumento dei costi, nonché l'eventuale opportunità della integrazione della difesa con altro professionista.
4. Il Cliente si impegna a rilasciare la procura speciale *ad litem*, in relazione all'incarico professionale conferito all'Avvocato, e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

### **Art. 3. Ausiliari. Consulenti e investigatori.**

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
2. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori.

### **Art. 4. Determinazione del compenso**

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012, scaglione oltre € 1.500.000,00 (art. 11, co. 9), con maggiorazione del 20%, rispetto allo scaglione immediatamente precedente, ed ulteriore maggiorazione del 20%, trattandosi di contenzioso pendente dinanzi al Giudice Amministrativo di Primo Grado:

<b>Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria:</b>	
€ 5.400 + 20% + 20% = 7.560,00 – rid. 50% = 4.860,00 per la fase di studio;	
€ 2.700,00 + 20% + 20% = 3.780,00 – rid. 50% = 2.430,00 per la fase introduttiva;	
€ 5.400,00 + 20% + 20% = 7.560,00 – rid. 50% = 4.860,00 per la fase istruttoria;	
€ 6.750,00 + 20% + 20% = 9.450,00 – rid. 50% = 4.725,00 per la fase decisoria;	
€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per oneri di segreteria/oneri collaboratori.	
<b>Totale € 18.375,00</b>	
7,5% rimb. spese forfetizzate	1.378,13
4% CPA	790,13
22% IVA	4.519,52
<b>Totale € 25.062,78</b>	
-ritenuta d'acconto	3.950,63
<b>Totale dovuto € 21.112,15</b>	
<b>Verranno rimborsate a parte le spese vive sostenute.</b>	

2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l'attività effettivamente svolta, si concorda una somma aggiuntiva forfetariamente determinata in € 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Il compenso, come sopra liberamente determinato, è ritenuto da entrambe le parti adeguato all'importanza dell'opera.

### **Art. 5. Termini di corresponsione del compenso**

1. L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
  - a) € 8.000,00 (ottomila/00) + IVA e CPA, al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
  - b) € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA e CPA, per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell'Avvocato, in relazione all'attività svolta;
  - c) il saldo a conclusione dell'incarico, e comunque non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dall'emissione del preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
3. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e/o dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
4. Ove l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
5. L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, trattenendole in conto del proprio avere, sino ad integrale soddisfazione del proprio credito.
6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto sopra pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Roma, 29 ottobre 2012

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O.  
*Direttore Generale*

Dott. Prof. Lucio Capurso

Avv. Stefano Coen  


Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
- Art. 5, comma 5, nella quale si prevede che l'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

- Art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O.

*Direttore Generale*

---

Dott. Prof. Lucio Capurso